

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DELLE SALE E
DEGLI STRUMENTI DELLA
CASA DELLA MUSICA OSTUNI
“Generazioni Creative Z@A”**

Premessa

L'ATS composta dai seguenti soggetti: Associazione Centro Artistico Musicale Caelium (soggetto capofila), Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Telcom (C.R.A.L.T.), Cartolibreria Edicola di Antonio Cisaria (Mondadori Point di Ostuni) (di seguito denominato Gestore), ha istituito nei locali di proprietà del Comune di Ostuni denominati Centro di aggregazione giovanile Casa della Musica di Ostuni siti in via Rossetti e negli annessi spazi all'aperto, il Laboratorio urbano denominato **Casa della Musica Ostuni “Generazioni Creative Z@A”** (di seguito Casa della Musica) rivolto ai cittadini e prioritariamente alle nuove generazioni. Il soggetto Gestore garantisce la massima informazione sull'utilizzo delle sale e degli immobili avuti in concessione dal Comune di Ostuni, anche tramite strumenti informatici che ne consentano la conoscenza delle disponibilità, delle caratteristiche e dei servizi, secondo i principi di informazione, pubblicità e trasparenza dell'azione.

Art. 1 – Finalità

1. Il soggetto Gestore, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Ostuni e dalle leggi, favorisce la più ampia fruibilità delle sale e degli immobili di proprietà o in disponibilità che possono essere adibiti per iniziative culturali e/o educative e di carattere sociale, salvo specifiche limitazioni dettate dalla specificità delle funzioni e delle caratteristiche degli immobili al fine di:

- a) promuovere e stimolare iniziative dirette allo sviluppo dei processi democratico-partecipativi;
- b) favorire la partecipazione dei cittadini alla vita associativa e al dibattito politico, elementi essenziali per la piena realizzazione dei diritti civili e politici dei cittadini.

2. Le sale e gli immobili comunali non possono essere utilizzati per iniziative in contrasto con la legge o con la convenzione sottoscritta. Sono ammesse anche attività che abbiano esclusivamente finalità commerciali e/o di lucro.

3. Nell'ambito del perseguimento dei fondamentali principi di libertà, uguaglianza e tolleranza, non verranno concessi utilizzi per iniziative che incitino alla discriminazione o alla violenza in particolare per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o che abbiano tra i loro fini l'apologia del fascismo o del nazismo.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento individua i criteri generali, le modalità e le condizioni per l'uso temporaneo e non esclusivo da parte dei cittadini, singoli o associati, delle sale e degli immobili in disponibilità del soggetto Gestore del Laboratorio di Ostuni elencati nell'allegato “A” composto dall'elenco degli Immobili e dalle *schede tecniche* di ogni singolo spazio, quale parte integrante e sostanziale di questo documento.

2. L'elenco degli immobili e le schede tecniche possono essere aggiornate periodicamente con decisione del soggetto Gestore, sia in relazione alle destinazioni d'uso che alla disponibilità di nuovi spazi e/o strumentazione.

3. Le norme generali si applicano a tutte le concessioni oggetto del presente Regolamento. Eventuali convenzioni possono regolarne diversamente e specificatamente l'uso, compatibilmente con i principi generali espressi dal presente documento.

4. Il soggetto Gestore ha la facoltà di emanare norme di dettaglio, nel rispetto dei criteri generali del presente Regolamento, al fine di meglio adeguare l'utilizzo delle sale e degli immobili della Casa della Musica alle esigenze dell'utenza.

Art. 3 – Destinazione d'uso

1. I locali e i beni della Casa della Musica sono prioritariamente utilizzati per iniziative, manifestazioni e attività in linea con le finalità del progetto Bollenti Spiriti della regione Puglia.

2. I locali sono concessi ai soggetti individuati al successivo articolo 4, per favorire lo svolgimento di iniziative ed attività nelle quali si esplica la vita organizzata della collettività, ovvero iniziative di promozione sociale e culturale, artistica ed educativa, quali assemblee, dibattiti, incontri ed ogni altro tipo di attività politica, sociale, sindacale, culturale.

In particolare si individuano i seguenti ambiti di interesse:

a. musica e cultura, tutela e valorizzazione dei beni artistici, bibliografici, monumentali e storici;

b. attività scientifiche;

c. interventi a favore della condizione giovanile;

d. attività ricreative e del tempo libero;

e. attività educative e formative;

f. sport, attività motorie, educazione alla salute;

g. attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali e dei beni naturali, protezione degli animali;

h. sviluppo delle vocazioni economiche e turistiche;

i. attività umanitarie, volontariato sociale;

j. impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e delle persone;

k. tutela della salute;

l. feste, rinfreschi e intrattenimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze (restano a carico del concessionario tutti gli adempimenti relativi a prescrizioni, obblighi o autorizzazioni e, per i minori, è richiesta la presenza di persone adulte che assumano la responsabilità dell'evento);

m. celebrazione di matrimoni civili.

3. Le destinazioni d'uso e le attività ammesse compatibilmente con le caratteristiche di ciascun immobile, sono indicate nel Regolamento della Casa della Musica di Ostuni e possono essere aggiornate e/o integrate dal soggetto Gestore in conformità al precedente articolo 2.

4. Le sale e gli immobili possono essere utilizzati per iniziative che perseguano finalità di natura lucrativa o commerciale. L'utilizzo dello spazio pubblico che comporti anche la vendita di oggetti, *gadget et similia* e/o avente carattere professionale deve essere espressamente consentito con riferimento alla stretta durata della manifestazione.

5. L'utilizzo è vincolato all'accettazione integrale delle norme del presente Regolamento. Tali disposizioni sono aggiornate periodicamente dal soggetto Gestore, in conformità al precedente articolo 2.

6. Ogni destinazione d'uso non può essere tale da recare pregiudizio alla proprietà o alla disponibilità del bene della Casa della Musica e al perseguimento dei suoi fini stabiliti in convenzione.

7. Nel caso di concerti e/o spettacoli l'utilizzatore deve farsi carico di tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi inerenti (emissione biglietti, corrispettivi S.I.A.E., ecc.).

Art. 4 – Soggetti richiedenti

1. Le sale e gli immobili possono essere concesse in uso a:

a. Istituzioni ed Enti pubblici;

- b. Associazioni/organismi regolarmente costituiti: associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni giovanili, scuole, società sportive, sindacati, comitati di operatori economici, gruppi consiliari e imprese;
- c. Associazioni/gruppi informali non regolarmente costituiti;
- d. Persone fisiche e giuridiche.

Art. 5 – Modalità di rilascio della concessione

1. La procedura per il rilascio della concessione avviene secondo le seguenti fasi:
 - a. presentazione via mail dell'istanza con gli allegati previsti utilizzando il modulo standard fornito dal soggetto Gestore non prima di 60 giorni ed entro 15 giorni dalla data dell'evento;
 - b. predisposizione dell'istruttoria da parte del soggetto Gestore;
 - c. rilascio della concessione previo versamento della tariffa e della eventuale cauzione, se dovuta.
2. Il soggetto Gestore si riserva la più ampia facoltà di accogliere o meno la richiesta. La domanda è accolta sulla base della valutazione del progetto di utilizzo, che per rilievo e motivazioni risponda alle finalità e agli scopi sanciti nella convenzione.
3. La concessione ha durata limitata all'iniziativa, alla manifestazione o alla riunione organizzata. Comprende gli eventuali allestimenti e/o smantellamenti delle attrezzature e dei materiali. Le richieste possono comprendere più giornate all'interno dei trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'iniziativa, salvo diversa disciplina per la particolare tipologia della concessione.
4. Nel caso in cui vengano inoltrate più richieste per lo stesso periodo, verrà accordata la priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione, salva in ogni caso la valutazione discrezionale del soggetto gestore in relazione alla particolare rilevanza del progetto, alla rispondenza di quest'ultimo con le finalità pubbliche e gli interessi generali, nonché alla pertinenza dell'immobile richiesto con il tipo di iniziativa proposta.
5. Le concessioni sono strettamente personali, non possono essere cedute o da altri utilizzate, e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali.
6. La concessione d'uso può essere rilasciata a condizione che nel periodo per cui è inoltrata richiesta non siano previste iniziative proprie del soggetto Gestore.
7. Il Gestore si riserva di accogliere istanze presentate in termini diversi da quello previsto dall'art. 1, lettera a), laddove esigenze organizzative o d'urgenza lo richiedano.

Art. 6 – Modalità generali di utilizzo

1. I locali e loro pertinenze, gli eventuali arredi e le attrezzature devono essere riconsegnati al Gestore nello stato di fatto preesistente alla consegna.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni in ordine all'utilizzo delle sale:
 - a. consentire l'accesso esclusivamente alle sale e agli immobili in uso e rispettare i limiti di capienza previsti per i singoli utilizzi;
 - b. fare uso delle sale e degli immobili, degli arredi e delle attrezzature con la massima cura e diligenza nel rispetto della destinazione autorizzata;
 - c. non affiggere cartelli, pannelli, rivestimenti, striscioni o fondali, né apporre scritte sui muri degli immobili concessi o dei corridoi senza espressa autorizzazione del Gestore;

- d. non apportare alcuna modifica alla disposizione e alla sistemazione degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, degli arredi degli immobili e dei servizi senza espressa autorizzazione del Gestore;
- e. non disporre propri arredamenti o attrezzature senza espressa autorizzazione del Gestore, inclusi frigoriferi, stufe o cucine economiche;
- f. impegnarsi a denunciare al Gestore, entro ventiquattro ore dall'accertamento della circostanza, i danni concernenti l'immobile, gli infissi e le attrezzature, anche se ritenuti verificatisi precedentemente l'utilizzo;
- g. segnalare al Gestore eventuali danni riscontrati in occasione dell'utilizzo;
- h. impegnarsi a risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone, garantendone la rifusione;
- l. E' imposto assoluto divieto di eseguire opere, manufatti o impianti di qualsiasi genere senza formale autorizzazione del Gestore; eventuali migliorie o nuove opere espressamente autorizzate accederanno alla proprietà comunale senza alcun onere o indennizzo a carico del Comune e del Gestore.
- m. È altresì vietato contravvenire alle norme in materia di sicurezza dei luoghi, in particolare ostacolando le porte di accesso, le uscite di emergenza e le vie d'esodo, o depositando materiali infiammabili.
- n. Il concessionario dovrà individuare, prima del rilascio della concessione, il proprio referente, responsabile della gestione dello spazio durante tutto il periodo di utilizzo, anche nei confronti di terzi comunque presenti nei locali.

Art. 7 – Responsabilità del concessionario verso terzi

1. Il concessionario è responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme di legge e del presente Regolamento.
2. È a esclusivo carico del concessionario la responsabilità per ogni e qualsiasi danno che dall'uso dei locali, delle pertinenze e delle attrezzature possa derivare a persone e/o cose, sia durante l'utilizzo che per fatti propri o di terzi conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni.
3. Il soggetto gestore non risponde altresì di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà o in disponibilità dell'utilizzatore o di terzi.
4. Al concessionario potrà essere chiesta la costituzione di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile, in relazione alla tipologia, alla durata e alle finalità della richiesta nonché alle caratteristiche tecniche ed architettoniche della sala o dell'impianto oggetto di concessione.

Art. 8 – Tariffe d'uso

1. Il richiedente è tenuto a corrispondere una tariffa onnicomprensiva delle spese e dei costi di gestione delle sale e degli immobili, salvo quanto disposto da norme del presente Regolamento.
2. L'ammontare è determinato e aggiornato periodicamente con deliberazione del Soggetto gestore.
3. Le tariffe dei principali servizi offerti dalla Casa della Musica di Ostuni sono allegate al presente regolamento.
4. Sono a carico del concessionario tutti i costi relativi a prestazioni o servizi dallo stesso sostenuti per lo svolgimento delle singole manifestazioni.
5. Il pagamento dovrà essere effettuato dal concessionario prima dell'effettivo utilizzo mediante versamento del relativo importo presso il Gestore, come indicato all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 9 – Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, potrà essere prevista la costituzione di un deposito cauzionale in relazione alla tipologia, alla durata e alle finalità della richiesta nonché alle caratteristiche tecniche ed architettoniche della sala o impianto oggetto di concessione.

2. La misura della cauzione è stabilita dal Gestore e comunicata al richiedente.

3. La costituzione del deposito cauzionale dovrà essere effettuata dall'utilizzatore interessato all'atto del rilascio della concessione mediante versamento del relativo importo presso il Gestore, con la consueta prassi in uso.

4. Il rimborso del deposito cauzionale sarà effettuato al termine del periodo di concessione, previo accertamento:

a. dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti, ove previsti;

b. dell'inesistenza di danni, anomalie, reclami o segnalazioni riguardanti l'impianto stesso.

5. L'incameramento del deposito cauzionale sarà effettuato dal Gestore fino a concorrenza del debito accertato a carico del concessionario utilizzatore, senza pregiudizio di ulteriori azioni, per:

a. mancato pagamento dei corrispettivi o il recupero di eventuali differenze a credito del Gestore;

b. il risarcimento danni causati al bene, suoi accessori, attrezzature e pertinenze o di ulteriori danni;

c. uso improprio o non conforme alla concessione;

d. recesso ingiustificato o tardivo;

e. revoca ai sensi del successivo articolo 13;

f. eventuali spese accessorie conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

6. L'ammontare del risarcimento o la verifica dell'uso improprio verrà determinato a seguito di perizia effettuata dal Gestore. È facoltà dell'utilizzatore risarcire il Gestore degli eventuali danni entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla contestazione del danno. In caso contrario, il Gestore è libero di incamerare la cauzione depositata.

7. Nel caso di inadempienze commesse dal concessionario che non comportino la revoca della concessione, il Gestore avrà comunque il diritto di valersi della cauzione come sopra prestata con il successivo obbligo del reintegro.

Art. 10 – Materiale promozionale

1. L'organizzazione e la pubblicizzazione delle iniziative, nel rispetto delle normative vigenti, sono a carico del richiedente. Prima di essere diffusi i materiali promozionali e pubblicitari devono essere previamente autorizzati dal Gestore ove non diversamente previsto.

Art. 11 – Recesso

1. In caso di recesso del concessionario è ammessa la restituzione del deposito cauzionale esclusivamente nelle ipotesi di recesso per cause di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta debitamente documentate comunicato entro il termine di 2 giorni antecedenti la data per la quale è stato reso disponibile l'immobile.

Art. 12 – Diniego, revoca e sospensione

1. Il Gestore può negare il rilascio della concessione tenendo conto della singola tipologia di utilizzo con provvedimento motivato.

2. Il richiedente può opporsi al diniego adeguando la richiesta alle prescrizioni previste entro il termine di 5 giorni. In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle modalità d'uso definite nel presente documento e nella concessione, si procede alla contestazione delle violazioni, assegnando un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorso il quale il Gestore potrà procedere alla revoca della concessione, ferme restando le conseguenze in ordine all'eventuale risarcimento dei danni.

3. Il Gestore si riserva altresì la facoltà di revocare o sospendere le concessioni per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per ragioni di pubblico interesse, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, offrendo al concessionario, ove possibile, possibili soluzioni alternative che tengano conto della natura e dimensione dell'evento da ospitare. In tal caso, al concessionario sarà restituita la quota versata per il periodo di mancata utilizzazione.

4. Qualora venga accertato un uso del bene difforme da quanto dichiarato dal richiedente o vengano accertate reiterate gravi negligenze, imprudenze od imperizie nella conduzione del bene, o per l'inosservanza in genere delle norme del presente Regolamento sarà facoltà del soggetto Gestore negare al soggetto responsabile ulteriori utilizzi di sale, spazi e strumenti del Laboratorio.

Art. 13 – Norme transitorie finali

1. Il vigente sistema tariffario conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione del Gestore nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge.

3. In caso di controversie deferite alla giurisdizione ordinaria è competente esclusivamente il foro di Brindisi.

ALLEGATI / MODULISTICA

Allegato – modello di DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SALE E/O ATTREZZATURE DELLA CASA DELLA MUSICA OSTUNI “Generazioni Creative Z@A” (in formato pdf).